

COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO "MANZONI – AUGRUSO"

La sottoscritta [REDACTED] – quale RAPPRESENTANTE DI LISTA de "A scuola con il sorriso" nelle consultazioni per la nomina di n° 2 componenti il Consiglio d'Istituto del 26-27/11 u.s. e, come tale, interessata all'esito delle stesse, propone formale RICORSO avverso la proclamazione degli eletti per i seguenti

MOTIVI

Premesso che con precedente ricorso depositato il 03/12 venivano esposti vari profili di nullità delle consultazioni elettorali e della conseguente proclamazione degli eletti che in questa sede si ripropongono e che erano del seguente tenore:

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 40 O.M. 215/91 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 39 D.P.R. 570/60

Recita l'art. 40 O.M. 215/91 che "...Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. 2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio...".

Orbene dall'esame della succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti il seggio, sarebbero stati ammessi a votare soggetti che non risultano negli elenchi degli elettori e, per inciso, il totale degli elettori ammessi al voto per conoscenza diretta il cui nominativo risulta essere difforme rispetto all'elenco in uso al seggio sono in totale 4 e, segnatamente, <[REDACTED]> .

Tale circostanza comporta l'illegittimità delle operazioni di voto con ogni consequenziale statuizione.

2. VIOLAZIONE ART. 43 O.M. 215/91 IN COMBINATO DISOSTO CON GLI ARTT. 63 E 68 D.P.R. 570/60.

Ad un attento esame dei verbali di seggio risulta una discrasia sul numero totale dei votanti che, come sottoscritto da tutti i componenti il seggio, sarebbe pari a 180.

Tuttavia dalla succinta verbalizzazione degli ammessi al voto per conoscenza (sempre sottoscritta da tutti i componenti al seggio) sarebbe stata ammessa al voto tale [REDACTED] e, difatti nella lista degli elettori della classe I sez. A corso "COMUNE" (SEDE: 0004 Scuola primaria Augruso) risulta aver apposto la propria firma nell'apposito spazio ne consegue che il totale dei votanti non risulta essere 180 ma **181** da cui la nullità del verbale di seggio.

In considerazione poi della circostanza che il candidato della lista "A SCUOLA CON IL SORRISO" risulta non aver raggiunto il quoziente necessario per un solo voto, va da sé che la mancanza di DUE SCHEDE ELETTORALI comporta l'assoluta invalidità delle operazioni di voto che DEVONO ESSERE ANNULLATE.

3. VIOLAZIONE ARTT. 27 e 28 O.M. 215/91 in combinato disposto con art. 39 D.P.R. 570/60 - nullità delle consultazioni

Ai sensi dell'art. 27 O.M. 215/91 la Commissione Elettorale, sulla base delle comunicazioni fornite dai Direttori didattici e Presidi, forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori. I suddetti elenchi sono depositati in segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e del deposito viene dato avviso

mediante affissione all'albo d'Istituto.

Avverso l'erronea compilazione dei suddetti elenchi è ammesso ricorso da parte degli interessati entro 5 gg dall'affissione all'albo e gli elenchi definitivi rimessi ai seggi.

Da un semplice confronto tra gli elenchi definitivi depositati dalla Commissione e quelli in uso al seggio risulta palese la violazione degli artt. 27-28 O.M. 215/91 in combinato disposto con l'art. 39 D.P.R. 570/60 applicato in via analogica, atteso che, senza che sia stato depositato alcun ricorso e senza alcuna decisione in merito da parte di codesta Commissione, l'elenco degli elettori della classe 3 A Primaria "Pietà" risulta essere difforme rispetto a quello approvato e depositato attraverso l'aggiunta di un nominativo autorizzata non si sa bene da chi.

In considerazione del fatto che il candidato per la lista "A SCUOLA CON IL SORRISO" risulta estromesso per un singolo, è chiaro che la presenza della suddetta violazione comporti la nullità dell'intera consultazione con conseguente illegittimità del verbale di sezione e del verbale di proclamazione degli eletti.

4. VIOLAZIONE ART. 36 O.M. 215/91 in combinato disposto con gli artt. 47, 48 e 69 D.P.R. 570/60

Le schede utilizzate per la consultazione non risultano essere conformi al dettato normativo atteso che manca, sulla facciata interna della scheda elettorale la dicitura prevista dal comma 3 dell'art. 36 "elezioni del consiglio di circolo o istituto" ma ciò che determina l'invalidità dell'intera consultazione consiste nella circostanza che, in violazione del comma 5 del medesimo articolo 36 in combinato disposto con gli artt. 47, 48 e 69 D.P.R. 570/60 applicati in via analogica delle 179 schede scrutinate ben TRE non risultano essere vidimate e TUTTE votate in favore delle lista n° 2, ne consegue che le stesse DEVONO essere dichiarate nulle e come tali non possono essere utilizzate ai fini del computo dei voti di lista con rideterminazione dei quozienti e successivo annullamento sia del verbale di seggio che del verbale di proclamazione degli eletti.

A tutto ciò deve aggiungersi che non viene specificato il numero delle schede consegnate alla Sezione e manca, altresì, l'indicazione sia del numero delle schede da autenticare che di quelle effettivamente autenticate non sarebbe quindi possibile stabilire con assoluta certezza che nessuna scheda non utilizzata risulti al conteggio tanto più che non risulta alcuna attestazione di corrispondenza del numero delle schede consegnate e restituite BENCHE' RISULTINO ALLEGATE al plico contenente gli atti e verbali del seggio un numero imprecisato di schede elettorali vidimate e non votate.

5. NULLITA' DELLE CONSULTAZIONI – violazione art. 68 comma 6 D.P.R. 570/60

Le consultazioni sono nulle anche e soprattutto in considerazione della circostanza che, su **181** votanti risultano SOLO **179** schede una delle quali, come confermato dal verbale delle operazioni di scrutinio, risulta mancante un'altra, viceversa, non si sa bene che fine abbia fatto. Non v'è, pertanto, corrispondenza tra il numero degli elettori votanti e schede scrutinate in aperta violazione dell'art. 68 comma 6 D.P.R. 570/60 e, poiché il candidato per la lista "A SCUOLA CON IL SORRISO" non ha raggiunto il quoziente per un solo voto è palese l'illegittimità delle operazioni elettorali che DEVONO essere ANNULLATE.

6. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 46 O.M. 215/91 – violazione del diritto di difesa e dei termini di impugnazione.

Dispone il cit. art. 46 che "...I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto...".

Posto che la proclamazione degli eletti è stata affissa in data 28/11/2023 il termine per il deposito dei ricorsi sarebbe il 04/12/2023 atteso che lo spirare del termine cade in un giorno festivo e, come tale viene prorogato ope lègis al primo utile non festivo.

Tuttavia il 01/12/2023 veniva emanata la circolare n° 56 prot. n. 5890/U la quale, nel richiamare la normativa di cui all'O.M. 215/91 così disponeva: "...Pertanto, il termine ultimo per inoltrare ricorso alla Commissione Elettorale è giorno 03 dicembre 2023, ore 24. Non saranno presi in considerazione eventuali ricorsi pervenuti oltre la data indicata nella presente circolare...".

La circolare citata si pone, tuttavia, in netto contrasto con la normativa NAZIONALE che, è appena il caso di ricordare, dispone che, la proroga della scadenza di un termine che scade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo, rappresenta un principio di carattere generale disciplinato dalla vigente legislazione ex art. 2963 cc ribadito dall'art. 1187 cc., e dall'art. 155 cpc ne consegue l'illegittimità del termine previsto dalla Circolare in argomento poiché in contrasto con norme di rango nettamente superiore.

Per quanto sopra si chiede sin d'ora che la Commissione elettorale Voglia prendere in esame sino all'effettivo spirare del termine, ovvero sino alle ore 24 del 04/12/2023, il deposito di memorie aggiunte al presente ricorso per meglio esaminare la documentazione acquisita solo in data 02/12/2023, dichiarando la Circolare in contrasto con la Legge nazionale e così garantendo il diritto di difesa.

^^^^^^

Oltre alle motivazioni di cui sopra, già di per sé esaustive, si ritiene opportuno e doveroso specificare un ulteriore motivo che, a parere della sottoscritta ricorrente, determinerebbe l'illegittimità delle consultazioni.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 40 O.M. 215/91

DISPOSNE IL COMMA 5 della citata Ordinanza Ministeriale che: "...Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio...".

L'esame delle liste degli elettori in uso al seggio consente di affermare, senza ombra di dubbio che, per alcune firme, non sia stata rispettata la normativa sopra richiamata con ogni consequenziale statuizione.

Tanto premesso si

CHIEDE

Che codesta Commissione elettorale Voglia, in accoglimento del ricorso che precede, in via preliminare revocare la proclamazione degli eletti.

Sempre in via preliminare

Dichiarare l'illegittimità della Circolare n° 56 per violazione di legge.

Nel merito.

accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di seggio e conseguentemente disporre il rinnovo delle consultazioni elettorali per i gravi motivi esposti in narrativa; in via gradata disporre l'annullamento delle schede non vidimate e conseguentemente proclamare l'elezione del candidato per la lista "A SCUOLA CON IL SORRISO" in virtù del quoziente così come rideterminato;

Voglia altresì valutare l'opportunità di trasmettere alla competente A.G. gli atti del procedimento, ivi compreso il presente ricorso.

Lamezia Terme 4 dicembre 2023

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]